

CONCESSIONE N° 3209

CONCESSIONE DEL


Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, con sede in Lodi, Via Nino Dall'Oro n° 4, rappresentato dal Direttore Generale dott. ing. Ettore Fanfani (di seguito denominato "Consorzio").

A FAVORE DI

IMMOBILIARE SAN LORENZO S.R.L. con sede in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2/C - 26855 Lodivecchio (LO) P.IVA: 10836500156 (di seguito denominato "Concessionario").

PREMESSO:

- a) che il Concessionario ha chiesto, con domanda in data 13/04/2017, (registrata al Protocollo Consorziale il 18/04/2017 al n° 1431), l'autorizzazione alla costruzione di un ponte ciclopedonale su di un tratto di Roggia Balzarina, ed allo scarico nella medesima di acque meteoriche provenienti da una nuova area residenziale (Comune di Lodivecchio);
- b) che il Concessionario è proprietario dei terreni, censiti catastalmente al foglio 14 mappale n. 152 del Comune di Lodivecchio;
- c) che l'elaborato tecnico allegato forma parte integrante e contestuale della presente concessione;
- d) che il Concessionario dovrà ottenere dagli Enti preposti, qualora necessarie, tutte le ulteriori autorizzazioni occorrenti per la realizzazione delle opere richieste;
- e) che in base all'Articolo 29 – comma 5 – lettera "d ", dello Statuto Consorziale - 2012, al Direttore Generale, dott. ing. Ettore Fanfani, è attribuito il rilascio di concessioni idrauliche e licenze relative a pertinenze consorziali;
- f) che la Regione Lombardia, con D.G.R. del 23/10/2015 n° X/4229, e s.m.i., ha approvato il reticolo idrico di competenza del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, nonché ha



IL CONCESSIONARIO

posto in capo, al medesimo Consorzio, le funzioni di Polizia Idraulica;

- g) che con Delibera n° 59/582 del 30/01/2015, del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, è stato approvato il "Regolamento di Polizia Idraulica" per la conservazione e la gestione delle opere e del reticolo idrico di bonifica ed irrigazione", con l'indicazione dei canoni di concessione relativi a canali e pertinenze consorziali;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONFERMATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto della concessione


Con la presente concessione si autorizza il Concessionario, per quanto di competenza del Consorzio e fatti salvi i diritti di Terzi, a quanto di seguito indicato:

- 1) Realizzazione di un ponte gettato in opera, con sovrappasso di pista ciclopedonale per il raccordo con il percorso esistente;
- 2) Scarico nella Roggia Balzarina di acque meteoriche provenienti da un'area avente una superficie complessiva di mq. 4.956 circa, censita catastalmente al Fg. 14 mappale n° 152 del Comune di Lodivecchio, così suddivisa:
 - 3.627,00 mq. area coperta impermeabile a strade-parcheggi;
 - 662 mq area coperta impermeabile a pista ciclabile;
 - 667 mq area coperta a marciapiedi

Articolo 2 - Descrizione delle opere autorizzate

1) Ponte ciclopedonale

- a) Il nuovo ponte, avente la lunghezza di ml 2,80 circa, larghezza di ml. 3,80 ed altezza di ml. 3,00 circa, dovrà essere realizzato in opera.
- b) Il nuovo ponte dovrà raccordarsi a monte e a valle mediante spalle in c.c.a.



IL CONCESSIONARIO

c) L'intradosso della soletta del ponte dovrà essere posizionato con un franco minimo, misurato dalla quota acqua massima, pari a mt. 1,5.


2) Scarico

- a) Scarico delle acque meteoriche con n° 1 manufatto circolare in PVC avenire diametro interno di cm. 7.
- b) Lo scarico delle acque dovrà avvenire con portate non superiori a 20 lt/sec. per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile così come previsto dalla D.C.R. 15/01/2002 n° VII/402 "Piano regionale di risanamento delle acque", dalla Deliberazione 12/11/2004 n° VII/19359 e dalla D.G.R. 29/03/2006 n. 8/2244 "Programma di tutela ed uso delle acque". A tal riguardo dovrà essere laminato un volume minimo di circa 230 mc.
- c) Prima dello scarico in canale dovrà essere predisposto un pozzetto d'ispezione per l'eventuale prelievo di campioni d'acqua.

Articolo 3 – Prescrizioni - Durata lavori - Collaudo

Il Concessionario, per la realizzazione di quanto autorizzato agli Art. 1 e 2 del presente disciplinare, dovrà rispettare, pena la revoca della concessione, le seguenti prescrizioni:

- a) Le opere autorizzate dovranno essere realizzate entro e non oltre 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. Eventuale proroga potrà essere rilasciata dal Consorzio solo nel caso di giustificate motivazioni.
- b) I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte nei tempi e nei modi stabiliti ed indicati dal Consorzio e comunque in maniera tale da non compromettere, nemmeno parzialmente, la piena efficienza del canale e delle sue



IL CONCESSIONARIO

pertinenze. La data d'inizio lavori dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio con almeno 15 giorni d'anticipo.

- c) Tutti i lavori relativi alle opere autorizzate, ed in genere tutti quelli necessari anche per opere complementari, saranno eseguiti a totale cura, spese e responsabilità del Concessionario, ottemperando durante la loro esecuzione a tutte le eventuali prescrizioni che verranno impartite dal Consorzio.
- d) Il Concessionario s'impegna a rimborsare al Consorzio eventuali spese sostenute per opere provvisionali, qualora necessarie e funzionali all'esecuzione dei lavori autorizzati, lungo i canali e/o pertinenze consorziali. Tali interventi, qualora necessari, verranno concordati e stabiliti di comune accordo prima dell'inizio dei lavori.
- e) Saranno a carico del Concessionario eventuali oneri derivanti dal recupero e dal ripopolamento della fauna ittica (L.R. N° 31 del 05/12/2008 e s.m.i.) per i corsi d'acqua che dovessero essere messi in asciutta direttamente o indirettamente a seguito dei lavori autorizzati.
- f) Sarà a carico del Concessionario l'eventuale ripristino, a propria cura, spese e responsabilità, in base alle prescrizioni impartite dal Consorzio, dei canali, nonché delle proprietà e pertinenze consorziali, che venissero ad essere danneggiate a seguito dei lavori autorizzati.
- g) Ultimati i lavori il Concessionario dovrà darne avviso al Consorzio affinché possa provvedere a constatare la regolare esecuzione ed il rispetto delle prescrizioni eventualmente impartite.

Articolo 4 - Condizioni Generali

Il Concessionario, per la durata della concessione, sarà responsabile delle opere autorizzate e dovrà provvedere, a sua cura, spese e

IL CONCESSIONARIO



responsabilità senza diritto ad indennità di sorta, pena la revoca della concessione, a quanto segue:

- a) Il Concessionario provvederà a mantenere le opere autorizzate in costante perfetta efficienza, con adeguati e tempestivi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che dovranno essere preventivamente concordati ed approvati dal Consorzio.
- b) Il Concessionario dovrà in particolare provvedere, lungo il ponte alla rimozione e smaltimento di qualsiasi materiale, sia terrigeno che vegetale o di rifiuto, che venisse ad ostruirlo, anche parzialmente, e di conseguenza a ridurne la sua efficienza idraulica. Tali lavori dovranno essere realizzati nei tempi e con i modi concordati e stabiliti dal Consorzio.
- c) Il Consorzio potrà imporre al Concessionario eventuali ulteriori prescrizioni e disposizioni, atte a garantire una funzionale ed adeguata gestione e manutenzione del canale e dell'opera realizzata.
- d) Al Consorzio dovrà essere sempre assicurato il transito e l'accesso per il controllo e la verifica delle opere autorizzate con la presente Concessione.
- e) La concessione non vincola ad alcuna servitù il canale oggetto della stessa, che potrà variare di andamento planimetrico ed altimetrico oltre che di portata, in qualsiasi tempo, senza che il Concessionario possa opporre difficoltà o pretendere compensi di sorta.
- f) Il Concessionario non potrà variare in alcun modo la portata, le caratteristiche e la natura dello scarico, senza averne richiesto ed ottenuto la preventiva autorizzazione del Consorzio.

IL CONCESSIONARIO
[Signature]

CONSORZIO BONIFICA BASSA LODIGIANA
MBI - COMITATO BONIFICA BASSA LODIGIANA
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Ettore Fanfani

Il Consorzio, in tale evenienza e nel caso che lo scarico venisse a creare rischi per la pubblica incolumità nonché pericoli di allagamento, si riserva la facoltà di ordinare al Concessionario l'immediata sua chiusura restando comunque a carico del Concessionario la responsabilità in merito ad eventuali danni e conseguenti richieste di risarcimento.

- g) Il canale ricettore dello scarico non è soggetto a periodi di asciutta superiori a 120 giorni all'anno. Il Consorzio si riserva comunque, in caso di effettiva necessità ed in ogni tempo, per interventi collegati alla realizzazione di opere di riordino idraulico e/o alla manutenzione del canale, la facoltà di ridurre la portata del canale o mettere in asciutta l'alveo del corso d'acqua.
- h) Le acque di scarico dovranno essere, dal punto di vista qualitativo, chiare, depurate e prive di ogni sostanza solida, chimica o di altra natura che possa in qualche modo danneggiare la fauna ittica, le opere consorziali o risultare dannosa all'utilizzazione irrigua. Le caratteristiche chimico - fisiche delle acque di scarico, in corrispondenza del punto d'immissione, dovranno essere a norma di Legge così come previsto dal D.L. 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" e sue successive modifiche ed integrazioni. E' facoltà del Consorzio richiedere, a suo insindacabile giudizio ed a spese del Concessionario, agli Enti Pubblici Regionali e/o Locali competenti, la verifica della qualità delle acque immesse nel canale ricettore dello scarico. Qualora dalle risultanze delle analisi sulla qualità delle acque si rilevassero valori difformi ai limiti previsti dalla Legge, il Concessionario s'impegna a rimborsare al Consorzio, e/o agli aventi diritto, tutti gli eventuali danni, nessuno escluso, compresi anche quelli per mancata irrigazione, connessi e collegati allo scarico di

Pagina 6 di 10

IL CONCESSIONARIO
[Signature]

CONSORZIO BONIFICA BASSA LODIGIANA
MBI - COMITATO BONIFICA BASSA LODIGIANA
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Ettore Fanfani

acque non a norma di Legge. In tale evenienza sarà inoltre facoltà del Consorzio richiedere al Concessionario l'immediata chiusura dello scarico.


- i) Il Concessionario provvederà alla rimozione delle opere ed al completo ripristino dello "status quo ante" del canale e dei luoghi al termine della concessione o nel caso di mancata richiesta di rinnovo o di rinuncia della concessione da parte del Concessionario o per sua revoca, da parte del Consorzio, nel caso di non ottemperanza, da parte del Concessionario, a tutte le prescrizioni, norme ed obblighi previsti nel presente disciplinare.

Nel caso di non ottemperanza da parte del Concessionario, agli adempimenti a proprio carico di cui sopra, sarà facoltà del Consorzio, a suo insindacabile giudizio, di provvedervi direttamente, fermo restando la responsabilità in capo al Concessionario per tutti gli eventuali danni a persone e cose, collegati e connessi alla non ottemperanza agli obblighi previsti. Il Concessionario è obbligato a rimborsare al Consorzio le spese sostenute alla riscossione delle quali si procederà nelle forme e con i privilegi di esazione delle contribuzioni consorziali.

Articolo 5 - Richiamo alle disposizioni di legge

Per quanto non fosse previsto nella presente concessione, valgono le disposizioni vigenti in vigore in materia di opere di bonifica ed irrigazione e di acque pubbliche. In particolare il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni previste nelle seguenti normative di legge e loro successive modifiche ed integrazioni:

- R.D. 13/02/1933 n° 215 "Norme per la Bonifica Integrale";
- D.C.R. 15/01/2002 n° VII/402 "Piano Regionale di Risanamento delle Acque";



IL CONCESSIONARIO
[Signature]

- Regolamento Regionale 24/03/2006 n°3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie";
- Regolamento Regionale 24/03/2006 n° 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne";
- D.G.R. 29/03/2006 n° 8/2244 "Approvazione del programma di tutela ed uso delle acque";
- D.L. 03/04/2006 n° 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. 05/12/2008 n° 31 "Disposizioni in materia di bonifica e irrigazione";
- Regolamento Regionale 08/02/2010 n° 3 "Polizia Idraulica";
- Regolamento di Polizia Idraulica, adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, con Delibera n° 59 /582 del 30/01/2015;
- D.G.R. 23/10/2015 n° X/4229 "Reticoli idrici Regionali di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica".

Il Concessionario dovrà inoltre ottemperare a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti Consorziali e loro successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione si farà riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile.

Per ogni effetto legale sarà competente il Foro di Lodi.

Articolo 6 – Subentro nella concessione

Tutte le prescrizioni di cui alla presente concessione saranno valide ed operative per tutti gli eventuali successori ed aventi causa del Concessionario.

Il Concessionario pertanto resta obbligato a comunicare, tempestivamente e per iscritto al Consorzio, il nominativo del subentrante nella concessione, con la relativa accettazione, da parte



IL CONCESSIONARIO
[Signature]

del medesimo, di tutte le condizioni ed obblighi previsti nel disciplinare.

Articolo 7 - Durata della concessione

La concessione viene data con le forme e la natura giuridica del precario, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e avrà la durata di anni 19 a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Alla scadenza la presente concessione, ove nulla osti, potrà essere rinnovata a seguito di richiesta scritta del Concessionario, da inviare al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza.

Articolo 8 - Danni a terzi ed obblighi del Concessionario

La concessione viene data a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Consorzio non sarà mai, in alcun modo responsabile, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera concessa.

A tale scopo il Concessionario, con la sottoscrizione della presente, s'impegna a tenere sempre e completamente sollevato il Consorzio da ogni reclamo, azione o molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati.

Articolo 9 – Canone


Il Concessionario corrisponderà al Consorzio, per effetto della presente concessione e per la sua durata un canone annuo anticipato di €. 302,00 (euro trecentodue/00) così distinto :

- Canone ponte sulla Roggia Balzarina: €. 151,00;
- Canone Scarico in Roggia Balzarina: €. 151,00.

In caso di rinuncia o revoca il Consorzio conserverà per intero i canoni già versati.

Articolo 10 - Verifiche tecniche e istruttoria

Tutte indistintamente le spese relative alla presente concessione, verifiche tecniche, istruttoria e conseguenti, stabilite in €. 300,00 (euro trecento/00), saranno a carico del Concessionario.



IL CONCESSIONARIO

L'eventuale registrazione della presente concessione sarà a carico del Concessionario e verrà assoggettata al pagamento delle imposte di Legge previste.

Articolo 11 - Domicilio legale

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2/C – 26855 Lodivecchio (LO).

Letto, confermato e sottoscritto.

Lodi,

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ing. Ettore Fanfani)

IL CONCESSIONARIO